



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 478 del 22/09/2025

Disegno di legge "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983" Delibera di Giunta regionale n. 627 del 18 settembre 2025

Firmato da:

Deliberazione N. 627**Assessore**Presidente della Giunta Regionale
VINCENZO DE LUCA

SPL	SSL	STL
214	02	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 18/09/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Disegno di legge regionale avente ad oggetto "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983".

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	Assente
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
8)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
9)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
10)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
11)	Assessore	MARIO	MORCONE	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. (nel seguito: L.R. 9/83) – Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 e ss.mm.ii. (nel seguito: Reg. 4/10) – Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania;
- b. l'art. 33 della L.R. 1/12, tra l'altro, ha aggiunto alla L.R. 9/83 il seguente articolo 4-bis, rubricato Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni: *"1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile...6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i Comuni, le unioni di Comuni e i Comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2."*;
- c. la L.R. n. 16/2014 (B.U.R.C. n. 57 del 7/8/2014) ha modificato il richiamato art.4-bis della L.R. 9/83, il cui comma 1, 2° periodo, in virtù di tale modifica, così recitava: *"Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio Civile"*;
- d. con l'art. 1 co. 1 della L.R. n. 38 del 23/12/2016, è stato nuovamente modificato l'art.4-bis della L.R. 9/83, introducendo (al comma 6-bis) la facoltà, per i Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata, di presentare istanza motivata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di rinuncia al trasferimento già ottenuto, nonché (al comma 6-ter) il divieto, nei successivi cinque anni dall'efficacia della rinuncia, di presentare nuova istanza di trasferimento;
- e. l'art.1 della L.R. n. 20 del 28/07/2017 (B.U.R.C. n. 61 del 31/07/17) ha modificato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, sostituendolo con il seguente: *"Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio Civile"*;
- f. con circolare prot. n. 745065 del 13.11.2017, la Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile ha chiarito che *"per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali fino al torrino e/o al colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate"*;

RILEVATO CHE:

- a. ai sensi del testo vigente dell'articolo 4-bis della L.R. 9/83 possono essere richieste le seguenti tipologie di trasferimento o rinuncia delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83:
 - a.a. trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, per tutte le opere la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50;
 - a.b. per i Comuni che precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 16/2014 avevano ottenuto il trasferimento per le sole opere di edilizia privata di altezza strutturale inferiore a metri 10,50,

- ampliamento delle attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, per comprendere anche le opere pubbliche o d'interesse pubblico di altezza strutturale inferiore a metri 10,50;
- a.c. rinuncia al trasferimento già ottenuto per Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata che presentano istanza motivata.

CONSIDERATO che è necessario:

- a. definire l'“altezza strutturale”, ad oggi chiarita solo nella disposizione del Direttore del Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile prot. 745065 del 13.11.2017 e nell' allegato “B” al D.D. n° 359 del 03.08.2020;
- b. prevedere per i Comuni, unioni di Comuni o Comuni associati, già oggetto di trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., l'adeguamento delle predette attività e funzioni alle modifiche apportate dal disegno di legge di cui al punto precedente, dalla data di entrata in vigore delle stesse;
- c. stabilire che restano in capo al Genio Civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle precedenti disposizioni.

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente;

ACQUISITO il parere della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie sul Disegno di Legge;

RITENUTO:

- a. di dover approvare il disegno di legge regionale avente ad oggetto “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983” in uno alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, alle schede di Analisi di Impatto di Regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN);

DATO ATTO che le disposizioni di cui al disegno di legge di che trattasi non comportano maggiori oneri per il bilancio regionale.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare il disegno di legge regionale avente ad oggetto “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983” in uno alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, alle schede di Analisi di Impatto di Regolazione (AIR) e di Analisi tecnico normativa (ATN);
2. di trasmettere il disegno di legge regionale al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
3. di inviare il presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	627	del	18/09/2025	SPL 214	SSL 02	STL 00
------------------	-----	-----	------------	------------	-----------	-----------

OGGETTO:

Disegno di legge regionale avente ad oggetto "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983".

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE	<i>Presidente VINCENZO DE LUCA</i>	<i>18/09/2025</i>
Dir. SPL / Dir SSL		

DATA ADOZIONE	18/09/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME <i>FERRARA</i>	NOME <i>MAURO</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 18/09/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

**1010000 UFFICIO DI GABINETTO
1020000 UFFICIO LEGISLATIVO
2140000 DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI TERRITORIALI DEL
GENIO CIVILE**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

*SPL = Struttura di Primo Livello
SSL = Struttura di Secondo Livello
STL = Struttura di Terzo Livello*